

Statuto

TITOLO V – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 21. (Esercizio dell'azione disciplinare)

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nel Registro è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nei rapporti con il cliente.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Comitato Direttivo Nazionale con regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

L'azione disciplinare è esercitata dal Comitato Direttivo territorialmente competente con riferimento al luogo di esercizio dell'attività dell'iscritto.

Se l'azione è promossa avverso un membro del Comitato Direttivo delle macroregioni, la competenza a procedere è attribuita alla commissione per l'etica.

Art. 22. (Procedimento disciplinare)

Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con Regolamento 1 sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.

Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Comitato ovvero su richiesta degli interessati.

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Comitato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato.

Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Art. 23. (Astensione e ricusazione)

I membri del Comitato che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Comitato.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Comitato che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio alla Commissione per l'Etica. Se i componenti che hanno l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultima Commissione, gli atti sono rimessi al Comitato Direttivo Nazionale.

Il Comitato competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Comitato cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 24. (Sanzioni disciplinari)

Al termine del procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo competente può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo,
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni,
- c) la radiazione dall'elenco degli iscritti.

Art. 25. (Sospensione cautelare)

La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.

La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

Art. 26 (Impugnazioni)

Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 dal Comitato Direttivo territoriale, può essere proposto ricorso al Comitato Direttivo Nazionale da parte dell'interessato entro trenta giorni dalla notificazione.

Il Comitato nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.

Il Comitato nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 27 (Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 28 (Riammissione dei radiati)

Il professionista radiato dall'elenco può essere riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione secondo le modalità previste dal Regolamento 1.